

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro del Commercio con l'Estero**

(MATTARELLA)

di concerto col **Ministro del Tesoro**

(COLOMBO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 NOVEMBRE 1964

Modifiche al decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 211, e alla legge 7 febbraio 1956, n. 43, in materia di investimenti di capitali esteri in Italia

ONOREVOLI SENATORI. — L'articolo 4 del decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 211 e l'articolo 7 della legge 7 febbraio 1956, numero 43 sanciscono l'obbligo per le banche, i notai, gli agenti di cambio ed in genere i pubblici ufficiali che intervengano in operazioni che comunque comportino investimenti di capitali esteri in Italia, di comunicare all'Ufficio italiano dei cambi le modalità di tali operazioni, entro 30 giorni dalla conclusione. In caso d'inosservanza di tale obbligo gli stessi articoli prevedono, inoltre, una sanzione pecuniaria di carattere civile non inferiore a lire 100.000 e non superiore al triplo delle somme investite.

Tale sanzione appare invero sproporzionata alla natura dell'infrazione, la quale, atteso il suo carattere formale, non sembra produttiva, per l'Amministrazione, di alcun danno patrimoniale; anzi, la mancata notifica della conclusione di un investimento di capitali esteri in Italia, potrebbe produrre

all'operatore il danno di non beneficiare delle agevolazioni previste dalla legge 7 febbraio 1956, n. 43. Va altresì considerato che talvolta la misura minima della sanzione pecuniaria supera l'ammontare stesso dell'investimento estero, mentre il ritardo nella comunicazione solo di pochi giorni può superare il limite fissato dalla norma.

D'altra parte non si ravvisa l'opportunità che al caso in questione venga riservata una particolare e più severa disciplina sanzionatoria; infatti, l'articolo 2 del regio decreto legge 5 dicembre 1938, n. 1928 — contenente norme per la repressione delle violazioni delle leggi valutarie — non contempla per le pene pecuniarie alcun limite inferiore.

Appare, pertanto, opportuno e necessario disciplinare la materia in modo più organico. A tale fine, il presente provvedimento dispone; a) l'estensione da 30 a 60 giorni del termine entro cui va fatta all'Ufficio italiano dei

cambi la prescritta comunicazione. Si ritiene di limitare in tal modo il ritardo nelle segnalazioni; *b*) l'applicazione integrale in caso di inosservanza dell'obbligo in parola, delle norme di cui ai regi decreti-legge 12 maggio 1938, n. 794, e 5 dicembre 1938, n. 1928, e successive modificazioni. La qual cosa comporta la soppressione del limite minimo della pena

pecuniaria, l'elevazione del limite massimo dal triplo al quintuplo delle somme investite e, quindi, una disciplina uniforme in materia di repressione di violazioni delle disposizioni valutarie; *c*) l'abrogazione, infine, dell'articolo 4 del decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 211 e dell'articolo 7 della legge 7 febbraio 1956, n. 43.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

È fatto obbligo alle banche, ai notai, agli agenti di cambio ed in genere ai pubblici ufficiali che intervengono in operazioni che comunque comportino investimenti di capitali esteri in Italia, di comunicare all'Ufficio italiano dei cambi le modalità di tali operazioni, entro sessanta giorni dalla conclusione, specificando la valuta ceduta ed il relativo ammontare.

La società ed in genere le imprese che svolgono la propria attività nel territorio dello Stato sono tenute a comunicare all'Ufficio anzidetto le alienazioni di titoli azionari o di quote di partecipazioni a favore di stranieri o di cittadini italiani residenti all'estero, entro sessanta giorni dalle alienazioni medesime

Per l'inosservanza delle disposizioni del presente articolo si provvede ai sensi dei regi decreti-legge 12 maggio 1938, n. 794, e 5 dicembre 1938, n. 1928, e successive modificazioni.

Art. 2.

Sono abrogati l'articolo 4 del decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 211 e l'articolo 7 della legge 7 febbraio 1956, n. 43.